

Comune di ZINASCO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

SOMMARIO

Articolo	EPIGRAFE
	Capo I Prestazioni sociali agevolate
1	Oggetto del regolamento.
2	Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche
3	del nucleo familiare.
4	Valutazione del patrimonio - Franchigia.
5	Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate.
6	Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate.
7	Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente. Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente.
	Capo II Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione
8	Fondo di sostegno agli inquilini.
	Capo III Norme finali
9	Norme attuative.
10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
11	Casi non previsti dal presente regolamento.
12	Rinvio dinamico.

CAPO I

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
2. Il presente regolamento integra:
 - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

Art. 2

Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

Art. 3

Valutazione del patrimonio – Franchigia

1. Il valore del patrimonio viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. n.130/2000.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, così come definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

- a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere fatta con riferimento alla base imponibile ai fini IRAP.
- b) Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali de Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57.= In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Patrimonio immobiliare

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,70=.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte prima della presente tabella.

Patrimonio mobiliare

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione (*per l'ammontare del patrimonio mobiliare da indicare, l'arrotondamento va operato con approssimazione per difetto alla decina di milioni: es. per Euro 5.112,92 indicare zero, per Euro 13.944,34 indicare 10.329,14*).

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le seguenti componenti possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- Depositi e conti correnti bancari e postali in saldo contabile attivo, al netto degli interessi, del 31.12 dell'anno precedente;
- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati per i quali va assunto il valore nominale al 31.12;
- Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (OICR), italiani o esteri, secondo quanto indicato nell'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31.12 dell'anno precedente;
- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in borsa per le quali va assunto il valore rilevato al 31.12;
- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidati in gestione ad un soggetto abilitato;
- Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31.12, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data: sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita per i quali, alla medesima data, non è esercitabile il diritto di riscatto;
- Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto (secondo le modalità previste al DPCM n.221/99).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza:

- a) Nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare se diversa dalle categorie catastali A1-A8-A9.
 - b) Per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, nel patrimonio immobiliare il valore viene calcolato al 50%.
 - c) Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71=. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte prima della presente tabella.
2. di fissare le soglie massime per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo le indicazioni espresse in premessa, modificando l'art. 5, che risulta così riformulato:

Art. 4

Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, vengono determinati con riferimento ai singoli servizi o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti indicatori:

- a) definizione della famiglia (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109):

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
Refezione scolastica	Art. 2 comma 1 D. Lgs. N.109
Retta asilo nido	Art. 2 comma 1 D. Lgs. N.109
Assistenza Domiciliare	Nucleo familiare composto dal richiedente l'agevolazione per l'accesso ai servizi , i soggetti con i quali convive, i soggetti a carico IRPEF. L'anziano di età superiore ai 65 anni può fare nucleo a se stante rispetto ad altri conviventi, purchè diversi dal coniuge, senza modificazione alla situazione anagrafica e limitatamente alla procedure ISEE.

- b) incidenza attribuita al patrimonio (art. 4, c. 5, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221):

- b. 1) patrimonio immobiliare:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI	SPECIFICO COEFFICIENTE (Art. 4, c. 4, DPCM n. 221/1999)
Refezione scolastica	0,20
Retta asilo nido	
Assistenza Domiciliare	

b. 2) patrimonio mobiliare:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI	SPECIFICO COEFFICIENTE (Art. 4, c. 4, DPCM n. 221/1999)
Refezione scolastica	0,20
Retta asilo nido	
Assistenza Domiciliare	

Art. 5

Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA
Refezione scolastica	Euro 4.596,00 Vedi allegato "A"
Retta asilo nido	Euro 15.494,00 Vedi allegato "B"
Assistenza Domiciliare	Euro 18.076,01 Vedi allegato "C"

2. gli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
1. In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.....	0,35
2. Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%</i> <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
- Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2
- Nuclei familiari con persona anziana superiore ai 65 anni di età che non opti per formare nucleo a se.....	0,75

3. I limiti di cui al precedente comma 1, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

Art. 6

Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M. 29 luglio 1999, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.

Art. 7

Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

CAPO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Art. 8

Fondo di sostegno agli inquilini

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1, del D.M. 7 giugno 1999.
2. Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO III NORME FINALI

Art. 9

Norme attuative

Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalla regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;
- e) il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221;
- f) il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305.

Art. 12

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

REFEZIONE SCOLASTICA

L' I.S.E.E. è il rapporto tra la situazione reddituale e patrimoniale della famiglia (somma dei redditi e dei beni patrimoniali, mobili ed immobili) e la scala di equivalenza definita in base al numero dei componenti il nucleo familiare, calcolati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per le Prestazioni Sociali Agevolate.

Per le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o superiore a € 4.596,00, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109, del D. Lgs. 130/2000 e relativi regolamenti di attuazione, non compete alcuna riduzione sul costo del buono pasto.

Chi non richiede riduzioni rispetto alla retta massima non è tenuto a produrre alcuna documentazione.

Al fine di ottenere riduzioni tariffarie, le domande, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche, dovranno essere presentate mediante **autocertificazione**, ai sensi della Legge 04.01.1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale dichiarazione di disponibilità all'accertamento della veridicità de dati dichiarati (art. 4 comma 7 D. Lgs. N.109/98).

Il costo del buono pasto verrà determinato secondo le seguenti soglie e fasce:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ✓ I.S.E.E. inferiore a Euro 3.770,00 | esenzione costo del buono pasto |
| ✓ I.S.E.E. da Euro 3.771,00 a Euro 4.595,00 | riduzione 50% costo del buono pasto |
| ✓ I.S.E.E. pari o superiore a Euro 4.596,00 | 100% costo del buono pasto |

ALLEGATO "B"

DETERMINAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO COMUNALE

RETTA MINIMA Euro 206,00

RETTA MASSIMA Euro 374,00 per le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o superiore a Euro 15.494,00 calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130.

L' I.S.E.E. è il rapporto tra la situazione reddituale e patrimoniale della famiglia (somma dei redditi e dei beni patrimoniali, mobili ed immobili) e la scala di equivalenza definita in base al numero dei componenti il nucleo familiare, calcolati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per le Prestazioni Sociali Agevolate.

Chi non richiede riduzioni rispetto alla retta massima non è tenuto a produrre alcuna documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'Asilo Nido.

Al fine di ottenere riduzioni tariffarie, le domande, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche, dovranno essere presentate mediante **autocertificazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale dichiarazione di disponibilità all'accertamento della veridicità dei dati dichiarati (art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del D.L. 31.03.1998, n. 109 e art. 6, terzo comma, del D.P.R. 07.05.1999, n. 221 e successive modificazioni).

La retta di frequenza verrà determinata secondo la seguente equivalenza:

SOGLIA DEL SERVIZIO DERIVANTE DAL CALCOLO I.S.E.E. : Euro 15.494,00=

ESEMPIO DI CALCOLO:

15.494,00 I.S.E.E. : 374,00 = INDICATORE ISEE DELLA FAMIGLIA : X (RETTA)

X (Retta) = $\frac{374,00 \times \text{ISEE famiglia}}{15.494,00}$

Per tutti coloro che non richiedono riduzioni tariffarie e non producono la soprastata autocertificazione, la tariffa mensile applicata è di Euro 374,00=.

ALLEGATO "C"

DETERMINAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEI CITTADINI CHE RICHIEDONO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

La determinazione del patrimonio di chi richiede l'accesso al servizio di assistenza domiciliare sarà effettuata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – (D.Lgs. 109/98 modificato con D.Lgs.130 del 03-05-2000) da calcolare come previsto nel Regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate approvato con delibera di C.C. n. 34 del 24-11-00.

CONTRIBUTO RICHIESTO AGLI UTENTI:

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	TARIFFE A CARICO UTENTI
A) FINO A EURO 7.747,00	ESENTE
B) DA EURO 7.747,01 A EURO 10.330,00	EURO 3,00
C) DA EURO 10.330,01 A EURO 12.912,00	EURO 5,00
D) DA EURO 12.912,01 A EURO 18.076,00	EURO 7,00
E) DA EURO 18.076,01 IN POI	QUOTA INTERA PARI A EURO 13,16